



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2012/2013

Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2013, alle ore 11,15, presso l'ufficio di dirigenza della Sede dell'I.I.S. Polo Tecnico di Adria in sede di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, si riuniscono le parti costituite per la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2012/2013:

- la **Delegazione di parte pubblica** costituita dal Dirigente Scolastico **dott. Antonio Gardin**, coadiuvato per la parte amministrativa dal Direttore SS.GG.AA. **p.i. Cesira Motteran**
- La **delegazione di parte sindacale**, costituita dalla RSU nelle persone di: **prof. Guido Romanin**, **rag. Lucia Bertucci**, **Emanuele Bertaggia**, **Paolo Selvatico**.
- Risultano altresì presenti i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari del CCNL nazionale, regolarmente convocati in attuazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29.11.2007 Signori:
C.G.I.L. SCUOLA:
CISL SCUOLA:
U.I.L. SCUOLA : GREGNANIN Bertilla
SNALS:
GILDA:

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale;

VISTA la Legge n. 146 del 12/6/1990 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero) così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO il D. Lgs. n. 297/294, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

VISTA la Legge n. 241/1990 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento dei dati personali);
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e il D. Lgs. n. 106/2009 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
VISTO il D.P.R. N. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 44 del 01/02/2001;
VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13/05/2010, “Contrattazione integrativa – Indicazioni applicative del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”;
VISTA la nota prot. n. 439/A26 del 13/01/2011 del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto;
VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l’aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
VISTI gli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l’aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
VISTO il D. Lgs. n. 141 del 1/08/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
VISTO il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, art. 2;
VISTA la relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A da cui risulta che le risorse complessivamente disponibili per la contrattazione a livello d’istituto per all’a.s. 2012/2013 ammontano a € 155.908,75 (lordo dipendente).

PREMESSO

- che, a seguito di avviso di convocazione prot. N. 6387/C14-9 del 13/10/2012, il 22/10/2012, alle ore 10,00, si è avuto il primo incontro fra la Delegazione di parte pubblica, costituita dal Dirigente Scolastico Antonio Gardin e la delegazione di parte sindacale, costituita dalla RSU nelle persone di: prof. Romanin Guido, Bertucci Lucia, Berteggia Emanuele, Paolo Selvatico.
- che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s’impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti.

STIPULANO

le seguenti norme per lo svolgimento delle relazioni sindacali:

Art. 1 - Precisazioni



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Integrativo d'Istituto

Art. 2 - Delegazioni trattanti

Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

- **per la parte pubblica**

dal Dirigente Scolastico

- **per le organizzazioni sindacali**

dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 29/11/2007 Il Dirigente Scolastico può avvalersi di consulenti (il direttore dei servizi generali ed amministrativi, il collaboratore vicario, il personale interno alla scuola) La RSU può avvalersi dell'assistenza delle rispettive OO. SS. territoriali di categoria.

Art. 3 - Materie di contrattazione integrativa

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
- b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

La contrattazione relativa al punto c) si svolge con cadenza annuale.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2012/2013.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo previsto dal CCNI, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO

RELAZIONI SINDACALI, DIRITTI E GARANZIE DEI LAVORATORI

Criteria e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata del contratto

1. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti. Essa verte sulle materie previste dall'art. 6, comma 2, punti dalla lettera h) alla lettera m) del CCNL 29.11.2007.
2. Sono oggetto di informativa preventiva alle RSU le materie di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dello stesso comma 2 dell'art. 6 CCNL 29.11.2007.
3. Sono oggetto di informativa successiva le materie di cui ai punti n) e o) dello stesso comma 2 dell'art. 6 CCNL 29.11.2007.
4. Il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce informazioni sulle materie previste dall'art. 6 CCNL 29.11.2007, su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e l'organizzazione del personale docente ed ATA e su quant'altro derivi dall'applicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e d'istituto.
5. I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga "in peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art. 2077 del Codice Civile).
6. Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del successivo contratto integrativo d'istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta di una delle parti firmatarie.
7. Il contratto è reso noto, mediante pubblicazione agli albi dell'Istituto, a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio al momento della sua entrata in vigore e in seguito all'atto dell'assunzione.

Art. 2 - Composizione delle rappresentanze



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

1. La rappresentanza di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico, che può avvalersi dell'ausilio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, oltre che del supporto di tecnici e/o esperti di sua fiducia, senza alcun onere per l'Amministrazione.
2. La rappresentanza di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 29.11.2007, che possono avvalersi del supporto di tecnici e/o esperti di loro fiducia, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 3 - Modalità di convocazione degli incontri

1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola sono convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta della rappresentanza sindacale.
2. Data, orario, ordine del giorno degli incontri sono concordati fra il Dirigente Scolastico e la RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più brevi, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.
3. La convocazione è effettuata con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Alle convocazioni, laddove possibile, è allegata tutta la documentazione che consenta un'ampia informazione preventiva.
4. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.

Art. 4 - Modalità, tempi e procedure della contrattazione

1. Gli accordi e le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali, ammesse alla contrattazione.
2. Per i modi, i tempi e le procedure della contrattazione si rinvia all'art. 6, comma 2, del CCNL del 29.11.2007.
3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la rappresentanza sindacale, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.
4. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione all'albo dell'Istituzione scolastica di copia integrale degli accordi e delle intese siglate. La RSU provvede all'affissione dell'accordo raggiunto nella propria bacheca e sul sito Web dell'Istituto.

Art. 5 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano **entro dieci giorni** dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. In caso di controversia relativa all'applicazione del presente contratto le parti potranno rivolgersi al “tavolo di raffreddamento”, istituito presso l'USP di Rovigo. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 6 - Diritto di affissione

1. Sono predisposte dall'Amministrazione apposite bacheche per la RSU e per le Organizzazioni sindacali nell'atrio della scuola.
2. Nelle rispettive bacheche la RSU e le Organizzazioni sindacali che lo desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni, testi e comunicati purché inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. L'affissione del materiale e l'aggiornamento delle bacheche dedicate alla RSU è effettuata a cura della medesima.
4. Il materiale inviato per l'affissione dalle Organizzazioni sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato nella giornata di ricezione.
5. Ad ogni Organizzazione sindacale sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio rappresentante interno via e-mail oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica per ogni sindacato.

Art. 7 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Viene garantita alla RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi all'albo (in particolare organici, graduatorie, verbali con le delibere del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti).
2. I componenti della RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
3. La richiesta di accesso agli atti viene espressa in forma scritta.
4. Il rilascio di tali atti avviene senza oneri economici al momento della richiesta e comunque entro 5 giorni.
5. I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso dei locali e delle attrezzature come previsto dalla normativa contrattuale vigente.

Art. 8 - Diritto di assemblea

1. La RSU a maggioranza può indire per la propria Istituzione scolastica assemblee, durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 3 lett. b) del CCNL del 29/11/2007.
2. La convocazione, la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al Dirigente



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

- Scolastico, come previsto dall'art. 8 comma 7 del CCNL 29/11/2007. Per le assemblee che si svolgono fuori dall'orario di lezione, il preavviso non è necessario, fermo restando il rispetto degli orari di apertura dell'istituto. L'assemblea sindacale si svolge ordinariamente nell'Aula Magna della sede centrale. In caso di necessità il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un altro luogo.
3. In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più brevi.
 4. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa dal Dirigente Scolastico all'albo dell'Istituzione scolastica e comunicata contestualmente a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene.
 5. Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il Dirigente Scolastico provvede ad avisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna al fine di raccogliere in forma scritta, fino al 2° giorno precedente l'assemblea (48 ore), la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
 6. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.
 7. Per chi aderisce all'assemblea ed è in servizio nelle ore di assemblea viene conteggiato nel monte ore individuale un numero di ore e minuti pari alla durata prevista dell'assemblea. In caso di sopravvenuta assenza giustificata non si procede al computo delle ore.
 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
 9. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
 10. Si conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di 3 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno nella sede di servizio.
 11. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per garantire il minimo di servizio per la vigilanza e centralino e di un assistente per gli adempimenti urgenti in segreteria. In tal caso, il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo tramite un sorteggio effettuato alla presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
 12. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Art. 9 - Diritto ai locali e all'utilizzo di attrezzature

1. L'Istituzione scolastica concede alla RSU l'uso di un locale.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

2. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, e rende possibile l'utilizzo gratuito, per i fini istituzionali, di fax, telefono, fotocopiatrice, pc con collegamento internet e di un armadio dedicato.

Art. 10 - Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/2007.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1., da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. In casi eccezionali il preavviso può essere anche di un solo giorno.
4. I permessi sindacali giornalieri, orari o frazionati, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
5. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11 - Diritto di sciopero

1. Il personale non ha l'obbligo di informare il Dirigente Scolastico della propria intenzione di scioperare.
2. Il Dirigente Scolastico non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio.
3. Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, l'Istituzione scolastica fornisce alla RSU ed ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali i dati relativi della partecipazione allo sciopero.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero

1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

2. Secondo quanto definito dalla L. n. 146/90, dalla L. n. 83/2000 e dal CCNL Scuola 24/07/2003 si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - a. Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n°1 Assistente Amministrativo, n°1 Assistente Tecnico, e n°1 Collaboratore Scolastico;
 - b. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: n°1 Assistente Tecnico, e n°1 Collaboratore Scolastico;
 - c. La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, e n°1 Collaboratore Scolastico.
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007.
4. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
5. Qualora si renda necessaria l'applicazione dei servizi minimi, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
6. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
7. Entro 5 giorni dallo sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al Ministero della Pubblica Istruzione, alle Segreterie Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 ed alla R.S.U. una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

Art. 13 - Patrocinio

1. Le Organizzazioni sindacali e i componenti della RSU, su delega degli interessati ad acquisire agli atti, hanno diritto di accesso agli atti stessi in ogni fase del procedimento che li riguarda a livello d'istituto.
2. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dall'Organizzazione sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell'istituzione scolastica.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

dell'igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo n. 81/2008.

4. L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualunque momento.

Art. 14 - Visione degli atti

1. Il lavoratore, i componenti della RSU ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.
2. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, oltre che conoscere il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procedere all'accesso stesso.

Art. 15 - Quesiti e ricevute

1. Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente Scolastico segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/90.
2. La segreteria della istituzione scolastica rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotto dal lavoratore nel momento stesso in cui l'atto, il documento o l'istanza viene inoltrata.
3. Il protocollo deve essere sempre garantito, tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato fino alla fine del servizio.

Art. 16 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni di carattere istituzionale inviate alla scuola, che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti mediante affissione all'albo. La comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.
2. Ai fini di una informazione tempestiva nella scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano raccolte le citate comunicazioni, in copia integrale in uno spazio preventivamente individuato.

Art. 17 - Documentazione

1. Il Dirigente Scolastico mette a disposizione della R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi.
2. I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

vengono messi a disposizione delle OO. SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 e della R.S.U. della scuola.

TITOLO TERZO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d’istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2006/2009, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo. 297/94, dal D.Lgs.165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento in materia é costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di videoterminali; sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.
4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica; mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (per es. ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 2 – Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
 - c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

- d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 3 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 4 – Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica o privata, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo.

Art. 5 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione indice, almeno una volta all'anno, una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

Art. 6 – Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 7 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono duelli individuati dal D.l. lavoro/sanità del 16/1/97.

Art. 8 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nella scuola viene designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il suo sostituto;
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola. E' altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 81/08;
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore ; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

81/08 e dal D.l. lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs 81/08, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.

TITOLO QUARTO

Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

CAPITOLO I

Prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA

Art. 1 – Attività previste dal POF e retribuite con il Fondo d'Istituto

Per tutte le attività prevista dal POF e retribuite con il Fondo di Istituto la risorsa primaria è costituita dal personale docente e ATA dell'Istituzione Scolastica.

Art. 2 – Utilizzo delle risorse economiche

Le risorse economiche relative al fondo dell'istituzione scolastica e quelle derivate da contribuzioni di altri enti e privati, finalizzate a compensare il personale scolastico, sono assegnate dal Dirigente scolastico per riconoscere l'impegno professionale del personale docente e non docente disponibile a svolgere funzioni e attività/prestazioni aggiuntive finalizzate alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e per riconoscere forme particolari di intensificazione delle prestazioni.

Art. 3 – Le attività del personale docente retribuite con il fondo d'istituto

Con il fondo d'istituto vengono retribuite le attività elencate e definite dall'art. 88, comma 2 del CCNL-Comparto Scuola del 27/11/2007. Per quanto riguarda il personale docente potranno venire retribuite le forme di flessibilità organizzativa e didattica, attività aggiuntive di insegnamento, attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, i compensi da corrispondere ai collaboratori del Dirigente scolastico. Con il fondo d'istituto si potrà retribuire ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell'ambito del POF.

Art. 4 – Le attività del personale ATA retribuite con il fondo d'istituto

Con il fondo d'istituto vengono retribuite le attività elencate e definite dall'art. 88, comma 2 del CCNL-Comparto Scuola del 29/11/2007. Per quanto riguarda il personale ATA potranno venire retribuite le prestazioni aggiuntive consistenti in prestazioni oltre l'orario



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Potranno venire inoltre retribuiti i compensi spettanti al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56 del CCNL- Comparto Scuola del 27/11/2007, detratto l'importo del CIA già in godimento. Con il fondo d'istituto si potrà retribuire ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell'ambito del POF.

Art. 5 – Compensi al Direttore dei SS.GG.AA.

Al Direttore dei SS.GG.AA. possono essere corrisposti esclusivamente compensi ai sensi dell'art. 89 del CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007, per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'U.E., da enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo d'istituto.

Art. 6 – Compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati

I finanziamenti provenienti dall'UE, da enti pubblici e da soggetti diversi (istituzioni scolastiche, Regione, Provincia, ...) saranno utilizzati prioritariamente per le peculiari finalità per le quali vengono erogate e quindi per finanziamento delle spese sostenute (acquisti o rimborsi). La quota restante sarà suddivisa secondo i seguenti criteri:

1. quota direzione progetto: 10%

2. quota docenti: 70%

3. quota Ata: 20%

La quota Ata sarà a sua volta distribuita secondo i seguenti criteri:

Direttore SGA: 40%

Ata: 60 % → 40% settore/servizio primario e 20% restanti settori/servizi.

Art. 7 – Uso delle somme non utilizzate nel corso dell'anno scolastico precedente e delle altre somme non distribuite nell'anno di riferimento

Le somme non utilizzate nel corso del precedente anno scolastico relative al personale docente e al personale ATA andranno ad aggiungersi a quelle previste per il medesimo personale dell'anno in corso.

L'utilizzo di eventuali somme non distribuite a causa di attività da retribuire inferiori alla previsione sarà oggetto di ulteriore contratto di Istituto da sottoscrivere fra le parti.

Art. 8 – Informazione preventiva

L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante tabelle e copia della documentazione specifica nonché fornendo copia del conto consuntivo relativo all'E.F. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'E.F. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.

Art. 9 – Informazione successiva e verifica

L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'E.F. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'E.F. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.

Art. 10 – Modalità assegnazione

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni strumentali e incarichi specifici di cui al presente accordo dovrà essere effettuato dal Dirigente Scolastico mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando – ove possibile – le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo dipendente spettante.

In caso di mancato o parziale espletamento dell'incarico, previa consultazione della RSU, il Dirigente Scolastico procede alla revoca dell'incarico medesimo o alla ridefinizione del compenso previsto in modo proporzionale all'effettivo svolgimento.

Art. 11 – Liquidazione delle competenze.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il fondo d'Istituto, in base al compenso orario definito dalla tabella 6 allegata al CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007.

La liquidazione delle competenze relative alle attività rientranti nel Fondo d'Istituto sarà effettuata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

CAPITOLO II

Ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art 88 del CCNL del 2006/09, al personale docente, educativo ed ATA

Art. 1 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € **155.908,75** (lordo dipendente).

Art. 2 – Attività finalizzate



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Funzioni strumentali al POF	€ 8.359,53 (loro dipendente)
A.S. 12/13 € 8.105,94 + Economie A.S. 11/12 € 253,59	
b. Incarichi specifici del personale ATA	€ 4.339,07 (loro dipendente)
A.S. 12/13 € 3.739,07 + Economie A.S. 11/12 € 600,00	
c. Attività Educazione fisica e sportiva (Centro Sportivo Scolastico)	€ 7.779,11 (loro dipendente)
d. Ore eccedenti per sostituzioni docenti	€ 3.963,41 (loro dipendente)
e. Corsi di recupero	€ 11.303,69 (loro dipendente)
f. Art. 9 a.s. 2011/12 Aree a rischio	€ 2.800,49 (loro dipendente)
A.S. 12/13 € 2.389,60 + Economie A.S. 11/12 € 410,89	
g. Fondi finalizzati per Progetti	€ 10.620,61 (loro dipendente)
TOTALE	€ 49.165,91 (loro dipendente)

Art. 3 – Calcolo delle risorse

Vista la relazione tecnico-finanziaria del DSGA, le risorse per l'esercizio finanziario 2012/2013 sono calcolate in base all'accordo MIUR-OO.SS. del 30/01/2013 e del 19/03/2013 ex accordo 12/12/2012.

Eventuali variazioni rispetto a quanto di seguito calcolato verranno rese note alle RSU.

Si riportano qui di seguito le tabelle per la definizione del Fondo di Istituto per l'a.s. 2012/2013:

Tabella 1: dati per la determinazione del Budget FIS e Indennità di Direzione al DSGA

I.I.S. POLO TECNICO DI ADRIA	Organico 01/09/2012 da SIDI di diritto	Sedi erogazione del servizio
DOCENTI	91	2
PERSONALE ATA	26	
Posti Organico di diritto totale	117	
Accantonamento ATA Appalti	4	
Organico di Diritto Totale	121	

Tabella 2: dati per la determinazione dei parametri Lordo Dipendente del FIS 2011-2012

	Parametri di calcolo	Unità	Importo per unità	Totale Lordo Dipendente
a.	Punti di erogazione del servizio	2	€ 2.304,9650	€ 4.609,93
b.	Organico di diritto DOC. + ATA	117	€ 335,8704	€ 39.296,84
c.	Organico di diritto DOCENTI	91	€ 643,1575	€ 58.527,33
1. TOTALE da parametri				€ 102.434,10
2. Ind. Direzione DSGA				€ 4.380,00
3. Ind. Sost. DSGA				€ 520,80
4. TOTALE Docenti e Ata a.s. 2012/123(1 meno 2 meno 3)				€ 97.533,30
5. Docenti e ATA disponibilità non programmata				€ 2.200,15
6. TOTALE FIS per CONTR. INT. (tot 4 + tot 5)				€ 99.733,45



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

7. ECONOMIE Docenti a.s. 2011/12	€ 2.047,50
8. ECONOMIE ATA a.s. 2011/12	€ 61,09

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'a.s. 2012/2013, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2012/2013 Lordo Dipendente
FONDO DI ISTITUTO	€ 102.434,10
FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33 CCNL 29/11/07) A.S. 12/13 € 8.105,94 + Economie A.S. 11/12 € 253,59	€ 8.359,53
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA (art. 47 CCNL 29/11/07, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) A.S. 12/13 € 3.739,07 + Economie A.S. 11/12 € 600,00	€ 4.339,07
Legge n. 440/97 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (quota relativa al personale della Scuola)	€ 0,00
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo migratorio (art. 9 CCNL 29/11/07) A.S. 12/13 € 2.389,60 + Economie A.S. 11/12 € 410,89	€ 2.800,49
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lett. l) CCNL 29/11/2007)	€ 10.620,61
Attività Educazione fisica e sportiva	€ 7.779,11
Ore eccedenti per sostituzioni docenti	€ 3.963,41
Corsi di recupero	€ 11.303,69
Somme non utilizzate FIS anni precedenti	€ 4.308,74
TOTALE COMPLESSIVO	€ 155.908,75

Rilevato che ai sensi del CCNL del 29/11/2007 dall'importo Lordo Dipendente del FIS per l'a.s. 2012/2013 (compresa la parte comune DOC + ATA delle economie degli anni precedenti) va sottratto il totale lordo dell'indennità di Direzione del DSGA e che pertanto il totale complessivo Lordo Dipendente del FIS da ripartire ammonta ad € 99.733,45, si stabilisce che tale quota comune del Fondo d'Istituto viene destinata in ragione del 65,00% per la retribuzione delle attività del personale docente e in ragione del 35,00% per la retribuzione delle attività del personale ATA. Le economie degli anni precedenti andranno aggiunte alle quote a seconda del personale specifico di riferimento.

Pertanto le somme Lordo Dipendente destinate a retribuire le attività del personale per le attività del Fondo di Istituto sono le seguenti:

RIPARTIZIONE FIS DOCENTI e ATA		
	DOCENTI (65,00%)	ATA (35,00%)
Totale FIS 2012/2013	€ 64.826,74	€ 34.906,71
Economie 2011/2012	€ 2.047,50	€ 61,09
TOTALE FIS 2012/2013	€ 66.874,24	€ 34.967,80



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

Art. 4 – Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente e ATA

I criteri di seguito esposti per l'erogazione del fondo d'istituto sono stabiliti avuto riguardo:

- a) al Piano dell'offerta formativa;
- b) alla progettazione approvata dal collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto
- c) ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 88, comma 1 del CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007
- d) alla progettazione ed organizzazione del Servizio scolastico nelle varie sedi per l'attuazione del POF.

Il fondo destinato al personale docente (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) è ripartito secondo i criteri di cui all'allegato “A” del contratto integrativo di Istituto, che dello stesso è parte integrante e sostanziale e che le parti tutte con la sottoscrizione del presente atto approvano.

Il fondo destinato al personale ATA (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) è ripartito secondo i criteri di cui all'allegato “B” del contratto integrativo di Istituto, che dello stesso è parte integrante e sostanziale e che le parti tutte con la sottoscrizione del presente atto approvano.

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Clausola di salvaguardia finanziaria

A norma dell'art. 51, comma 30, del D.L. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni, il presente accordo non comporta, neanche per gli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi le risorse assegnate all'Istituto.

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva (FIS non utilizzato).
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 2 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 3 – Capacità negoziale

Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base ai criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto (art. 8 CCNQ 7 agosto 1998).

Art. 4 – Interpretazione autentica

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa: Dopo la sottoscrizione, l'accordo viene portato a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 5 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Art. 6 - Durata e validità dell'accordo

Il presente contratto ha validità dal giorno della sottoscrizione fino a nuova negoziazione. All'inizio di ogni anno scolastico, le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Adria, 22 maggio 2013

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonio Gardin

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

LA R.S.U.

Prof. Guido Romanin _____

Rag. Lucia Bertucci _____

Sig. Emanuele Bertaggia _____

Sig. Paolo Selvatico _____

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Dott.ssa Bertilla Gregnanin (UIL SCUOLA)

20



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032

e-mail: rois011005@istruzione.it

Allegati al contratto:

Allegato A – Distribuzione FIS Docenti

Allegato B – Distribuzione FIS ATA (Determina del Dirigente Scolastico)